

Numero dell'Avviso	Avv_0012_Fondo demolizione opere abusive
Sintesi del titolo dell'Avviso	Accesso al Fondo per la demolizione delle opere abusive, di cui alla Legge 205/2017, articolo 1, comma 26.
Destinatari dell'Avviso	Comuni, nel cui territorio ricadano l'opera o l'immobile realizzati in assenza o in totale difformità dal permesso di costruire (art. 31 del D.P.R. 6 giugno 2001, n. 380 "Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia").
Ente erogatore del finanziamento	Ministero delle infrastrutture e dei trasporti
Area di interesse dell'Avviso	Territorio nazionale
Scadenza dell'Avviso	15 giugno 2021, ore 12.00.
Modalità di erogazione dei contributi	✚ Trasferimento del 50% dell'importo del contributo, a seguito dell'assegnazione disposta; ✚ trasferimento del saldo, sulla base della rendicontazione delle spese effettivamente sostenute per l'esecuzione dell'intero intervento, previa presentazione del certificato di ultimazione dei lavori e di regolare esecuzione.
Modalità di presentazione della domanda	I Comuni possono presentare istanza attraverso la compilazione del modulo on line disponibile alla pagina web https://fondodemolizioni.mit.gov.it .
Note e analisi dell'Avviso	• Ai fini della presentazione dell'istanza, è necessario che il Comune abbia adottato un atto formale di programmazione e/o di impegno delle somme per la demolizione delle opere abusive. • A decorrere dalla data di assegnazione del contributo: - i Comuni hanno 12 mesi di tempo per provvedere all'affidamento dei lavori e alla stipula del contratto con l'impresa;

- i Comuni hanno 24 mesi di tempo per concludere gli interventi.

- Possono presentare istanza di contributo anche Comuni che abbiano già partecipato al bando di cui all'avviso prot. 9159 del 12 agosto 2020 o che risultino vincitori dello stesso ai sensi del Decreto ministeriale n. 565 del 9 dicembre 2020 e relativo allegato, reperibile sulla sezione Amministrazione trasparente del sito https://trasparenza.mit.gov.it/index.php?id_oggetto=28&id_doc=210702, purché l'istanza abbia a oggetto ulteriori interventi di demolizione.
- Ogni Comune può presentare **una sola domanda**, ma al suo interno chiedere il finanziamento per più interventi, a ciascuno dei quali corrisponde una "scheda intervento" con proprio numero identificativo.
- Il contributo (concesso a **copertura del 50% del costo**) ha a oggetto le spese connesse agli interventi di rimozione o di demolizione delle opere o degli immobili realizzati in assenza o totale difformità dal permesso di costruire (art. 31 del D.P.R. 6 giugno 2001, n. 380), per i quali è stato adottato un provvedimento definitivo di rimozione o di demolizione non eseguito nei termini stabiliti. Sono incluse le spese tecniche e amministrative, quelle connesse alla rimozione, trasferimento e smaltimento delle macerie, ai sensi della normativa vigente.
- In caso di insufficienza di fondi, l'ordine cronologico di presentazione delle istanze è rilevante ai fini dell'ammissione al finanziamento.
- Le economie derivanti dalle procedure di affidamento dei lavori, per gli interventi ammessi al contributo, restano assegnate ai Comuni, fino all'emissione del certificato di

	avvenuta ultimazione dei lavori e di regolare esecuzione dell'intervento. • La graduatoria finale per l'erogazione, che riguarderà i singoli interventi, applica tre criteri base: ✚ la presenza di una demolizione per Regione, ✚ la stima della volumetria (**), ✚ a parità di volumetria, la data di consegna della PEC.
--	---

(**) Gli abusi di grandezza superiore ai 450 mc hanno la precedenza nella graduatoria, seguiti da quelli tra 450 e 250 mc, per finire con quelli sotto i 250 mc.